

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3441

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI LUCA, SERRA, REBUFFA, MANCUSO, COLLETTI, SAPONARA,
BERTUCCI, VITO, ALESSANDRO RUBINO, PRESTIGIACOMO,
BERRUTI, GAGLIARDI**

Nuove norme in materia di immigrazione
di cittadini extracomunitari

Presentata il 19 marzo 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è diretta a correggere radicalmente la situazione determinata dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dai successivi provvedimenti del Governo Dini e del Governo Prodi che, lungi dal sanare la piaga dell'immigrazione clandestina, hanno causato, soprattutto per effetto delle sanatorie varate e annunciate, un incentivo reale al fenomeno dell'ingresso clandestino di cittadini extracomunitari nel nostro Paese.

In altri termini, si è determinata l'aspettativa di nuove ed ulteriori sanatorie che impedisce una reale ed efficiente gestione del fenomeno.

Si è creata così una situazione di grave disagio in vaste zone del Paese a causa delle difficoltà di convivenza fra grandi comunità clandestine, spinte spesso, loro malgrado, oltre i limiti della legalità, e la popolazione italiana.

Purtroppo la grande massa di immigrati illegali è stata un serbatoio che ha alimentato la manovalanza di organizzazioni criminali, determinando una diffusa diffidenza nei confronti di molti dei cittadini extracomunitari che in grande maggioranza sono entrati nel nostro Paese con la sola speranza di un lavoro onesto.

Particolarmente deprecabile è stato altresì il fenomeno dello sfruttamento del lavoro irregolare dei cittadini stranieri da

parte di imprenditori senza scrupoli, che ha determinato, per molti, condizioni di vita e di lavoro intollerabili in un Paese civile come vuole e deve essere il nostro.

La legislazione vigente in materia di immigrazione è piena di falle e di norme anche di grande importanza, facilmente aggirabili e questo non ha solo consentito il determinarsi del fenomeno dell'immigrazione clandestina, ma ha prodotto anche la sostanziale impossibilità di reprimerlo. A tutto ciò si aggiunge l'eccessiva permeabilità delle nostre frontiere a causa di un atteggiamento inaccettabilmente rinunciatario dei responsabili politici e militari della vigilanza confinataria per terra e per mare.

In sostanza, il nostro Paese ha assunto sotto questo aspetto lo scomodo ruolo di ventre molle dell'Europa comunitaria e per questo siamo stati esclusi finora dall'applicazione dell'accordo di *Schengen* sulla libera circolazione delle persone in ambito comunitario. Si tratta di un fatto politicamente gravissimo per il nostro Paese che ha deteriorato fortemente la nostra già debole credibilità nel contesto europeo.

L'attuale Governo è stato messo nelle condizioni di non poter più perseguire la strada finora intrapresa di un solidarismo generico e pasticciere e ha compreso che bisognava mettere ordine al groviglio di norme irrazionali che hanno regolato fino ad oggi la materia.

Il disegno di legge presentato dal Governo nel febbraio 1997, pur contenendo norme in una certa misura interessanti e razionali per quanto riguarda l'aspetto delle espulsioni, indulge ancora ad una demagogia terzomondista del tutto illogica in quanto il nostro Paese, per ragioni economiche obiettive, non può farsi carico di tutti i diseredati della terra.

È chiaro che l'Italia deve fare la sua parte di fronte a problemi gravissimi del Terzo mondo, ma l'accoglienza deve essere riservata, nello spirito di una solidarietà vera, solo a quel numero di persone cui possiamo assicurare una vita civile e dignitosa ed un adeguato inserimento nel tessuto produttivo. Solamente così si possono garantire i diritti più elementari ai

cittadini extracomunitari e nel contempo ai cittadini italiani.

La presente proposta di legge si innesta, in parte, nel solco del disegno di legge del Governo potenziandone, però, l'efficacia ai fini di un controllo razionale dei flussi di immigrazione nonché di prevenzione e repressione dell'immigrazione clandestina.

I punti caratterizzanti la presente iniziativa legislativa sono i seguenti:

a) viene introdotta la possibilità di espulsione amministrativa in caso di grave pericolo per la sicurezza dei cittadini;

b) l'immigrazione clandestina viene punita con una pena detentiva che viene sospesa nel caso si tratti della prima volta e sostituita dall'espulsione; nel caso dei successivi ingressi clandestini l'espulsione avviene solo dopo l'espiazione della pena;

c) viene precisato cosa si intende per « reddito sufficiente al sostegno proprio dei familiari » ai fini del rilascio della carta di soggiorno;

d) è previsto l'obbligo per i datori di lavoro di cittadini extracomunitari della presentazione di specifici contratti di lavoro. La mancata applicazione del contratto è sanzionata con un'ammenda per il datore di lavoro e con la revoca del permesso di soggiorno per l'extracomunitario a meno che questi non ottenga un nuovo contratto di lavoro reale;

e) il diritto di voto per le elezioni amministrative è condizionato alla reciprocità nei confronti dei cittadini italiani residenti nel territorio dello Stato cui appartiene lo straniero e ciò in linea con un principio cardine del diritto internazionale. Inoltre, la prima applicazione di tale norma viene differita a sei anni dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di consentire il necessario periodo transitorio e di adattamento;

f) tutte le norme relative ai ricongiungimenti familiari vengono subordinate al rispetto delle quote massime annuali dei flussi di immigrazione. Ciò al fine di evi-

tare che queste norme consentano un facile aggiramento delle regole dirette a contenere in limiti ragionevoli i flussi di immigrazione.

Il combinato disposto delle norme contenute nella presente proposta di legge è diretto sia a prevenire gli ingressi clandestini nel nostro Paese sia ad impedire la permanenza di coloro che sono già entrati clandestinamente.

Tutto questo ha come chiara conseguenza l'esclusione di ogni futura sanatoria per coloro che sono presenti illegalmente sul territorio nazionale; ciò in considerazione del fatto che se la presente iniziativa legislativa sarà approvata, le istituzioni avranno tutti gli strumenti necessari per contrastare il fenomeno dell'ingresso e della permanenza clandestina nel nostro Paese dei cittadini extracomunitari per cui l'eventuale continuazione del fenomeno sarebbe da addebitare ad incapacità od inerzia amministrativa, oppure ad una specifica volontà politica. Tuttavia, a quel punto i cittadini saprebbero come sanzionare politicamente coloro che non fanno o non vogliono risolvere concretamente l'annoso problema dell'immigrazione clandestina.

Si procede all'illustrazione degli articoli che compongono la presente proposta di legge.

L'articolo 1 stabilisce che ogni anno sia fissato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, il numero massimo di cittadini extracomunitari che possono essere ammessi nel nostro Paese, e questo tenendo conto dell'andamento del mercato del lavoro e delle condizioni della finanza pubblica, perché non ha senso ammettere cittadini comunitari per determinati lavori in presenza di disoccupazione interna ed inoltre l'ammissione di stranieri la cui accoglienza ha un costo per la finanza pubblica deve essere anche commisurata alle capacità di spesa del nostro Stato.

L'articolo 2 stabilisce le modalità di ingresso dei cittadini extracomunitari che

devono essere in possesso di passaporto o documento equipollente e di visto di ingresso, ove previsto. Viene inoltre stabilito che non possono essere ammessi nel territorio dello Stato coloro che sono stati oggetto di un provvedimento di espulsione e la cui ammissione nel nostro Paese comporti rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale.

L'articolo 3 disciplina i permessi di soggiorno in base ai vari casi che si possono presentare, ne fissa le modalità di rinnovo, nonché le conseguenze per coloro che non ne siano muniti.

L'articolo 4 disciplina in modo restrittivo il respingimento degli stranieri ai valichi di frontiera, che è previsto oltre che per coloro che non hanno i requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, anche per coloro che entrano sottraendosi ai controlli di frontiera. Viene inoltre stabilito che il vettore che ha condotto lo straniero privo di documenti nel nostro Paese si deve far carico di riportarlo nel Paese di provenienza.

L'articolo 5 fissa pene più aspre per chiunque favorisca l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato o li ospiti clandestinamente. L'articolo introduce anche la precisa figura di reato dell'ingresso clandestino nel nostro territorio punendolo con la reclusione fino a due anni; viene previsto però, nel caso della prima effettuazione del tentativo, che la pena venga sospesa e si proceda all'espulsione immediata con il riaccompagnamento alla frontiera. Vengono altresì previsti obblighi specifici per i vettori aerei, marittimi e terrestri che trasportino immigrati in ordine all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti. Per l'inosservanza di tale obbligo, nei casi più gravi, è prevista la sospensione della licenza, autorizzazione o concessione all'esercizio del vettore.

L'articolo 6 disciplina le modalità dell'espulsione, differenziando fra espulsione disposta dal prefetto ed espulsione disposta dal questore. L'articolo stabilisce, altresì, le modalità dei ricorsi avverso tale provvedimento.

L'articolo 7 è diretto a sanare una delle peggiori lacune della legislazione vigente in materia di immigrazione e cioè quella che, nelle more dei ricorsi verso i provvedimenti di espulsione, consente di fatto agli immigrati clandestini di far perdere le loro tracce. Viene infatti stabilito che nelle more degli accertamenti sulla identità e sulla nazionalità dello straniero carente di documenti e nelle more dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione, gli extracomunitari siano trattenuti in centri di permanenza temporanea. Tale misura deve essere convalidata dal pretore entro quarantotto ore e non può protrarsi più di venti giorni, aumentabili al massimo, di altri dieci.

L'articolo 8 stabilisce che, in ogni caso, il giudice può espellere lo straniero che sia condannato per uno qualunque dei delitti per cui è previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, sempre che risulti

socialmente pericoloso ed abbia scontato la pena irrogata.

L'articolo 9 stabilisce che il datore di lavoro che intende assumere a tempo determinato o indeterminato un lavoratore straniero deve contestualmente proporre uno specifico contratto di lavoro a tempo indeterminato. In difetto di ciò è prevista un'ammenda a carico del datore di lavoro inadempiente.

L'articolo 10 disciplina il lavoro stagionale.

L'articolo 11 stabilisce che il diritto di voto nelle elezioni amministrative è attribuito allo straniero a condizione di reciprocità con il Paese di provenienza e non prima di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 12 stabilisce l'abrogazione delle norme in contrasto con la presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, è fissato il numero massimo di cittadini extracomunitari che possono essere ammessi nel territorio dello Stato nell'anno successivo, per lavoro subordinato, per lavori stagionali, per lavoro autonomo, o per ricongiungimento familiare, tenendo conto delle esigenze dell'economia nazionale, delle condizioni dell'occupazione nel Paese e della situazione della finanza pubblica. I visti di ingresso per i casi predetti sono rilasciati entro il limite delle quote di cui al presente articolo.

2. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvo i casi di esenzione, e può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consente l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno,

sia per il ritorno nel Paese di provenienza. Non può essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini o dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

3. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a novanta giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto.

4. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

ART. 3.

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 2, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma della presente legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso, nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagio-

nale nei settori che richiedono tale estensione;

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso, per studio o per formazione;

d) superiore a due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.

3. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal relativo regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

4. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

5. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

6. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a

lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.

ART. 4.

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

a) che entrano nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.

ART. 5.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato o li ospiti clandestinamente in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 30 milioni.

2. Qualunque straniero entri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20 milioni. Nel caso si tratti del primo ingresso clandestino la pena è sospesa e si procede all'espulsione mediante

riaccompagnamento alla frontiera. Nel caso di reiterazione del reato la pena non può essere più sospesa e l'espulsione è effettuata solo dopo la relativa espiazione.

3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fini di lucro, da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da lire 30 milioni a lire 100 milioni. Se il medesimo fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede in ogni caso con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertare che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerente all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di con-

fine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantott'ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantott'ore.

ART. 6.

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dei cittadini e dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero

è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 7, comma 1.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:

a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;

b) è espulso ai sensi del comma 2 e il prefetto, con il decreto di espulsione, rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

6. Il decreto di espulsione, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

7. Avverso il decreto di espulsione o il provvedimento di cui al comma 4 può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.

8. Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accom-

pagnamento immediato, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

9. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.

10. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

11. Lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

12. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto da due a sei mesi, ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato anche in caso di impugnativa.

13. Il divieto di cui al comma 12 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 7 e 10, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi adottati dall'interessato e

tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato sul territorio dello Stato.

ART. 7.

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti, preferibilmente in prossimità del confine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. È assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 11 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine

sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5, è proponibile ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

ART. 8.

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso, a condizione che abbia scontato la pena irrogata.

ART. 9.

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro.

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

4. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

5. Copia del contratto individuale di lavoro deve essere consegnata, a cura del datore di lavoro, all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora il contratto non abbia applicazione effettiva il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 10 milioni ed allo straniero è revocato il permesso di soggiorno salvo che lo straniero non ottenga un altro contratto di lavoro.

6. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non superiore ad un anno.

7. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è

punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 6 milioni.

ART. 10.

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa.

2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verificano le condizioni.

5. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto fino a due mesi e l'ammenda da lire 1 milione a lire 3 milioni.

ART. 11.

1. Allo straniero titolare della carta di soggiorno, per il quale ricorrono i requisiti e le condizioni stabilite dalla legge per il cittadino, è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nel comune di residenza secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, per i cittadini dell'Unione europea, a condizione di reciprocità con i Paesi di provenienza.

2. Per l'esercizio del diritto elettorale di cui al comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal citato decreto legislativo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dopo sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, è emanato il regolamento per la sua attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

